



Prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e misure rieducative dei minori

A.C. T.U. 536 e abb.

Dossier n° 29 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
20 giugno 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 536 e abb.
Titolo:	Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Date:	
adozione quale testo base:	30 maggio 2023
Commissioni competenti:	Il Giustizia, XII Affari sociali
Sede:	referente

Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abbinate, adottato come testo base dalle Commissioni riunite Il Giustizia e XII Affari sociali nella seduta del 30 maggio 2023, è composto da 4 articoli.

L'articolo 1, composto da un solo comma, modifica gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge n. 71 del 2017 in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

In particolare, il comma 1, lettera a) modifica l'ambito di applicazione della legge n. 71, come definito dall'articolo 1: a fianco del cyberbullismo viene incluso il bullismo; è inoltre inserito un inciso volto ad indicare che nel contrasto di tali fenomeni saranno privilegiate le azioni di carattere formativo ed educativo. E' poi introdotta una definizione di bullismo come aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un grupo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.

La successiva lettera b) interviene sulla disciplina del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della legge n. 71. In particolare si prevede che il previsto tavolo tecnico sia costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e non con DPCM, che il medesimo tavolo tecnico sia competente anche in materia di bullismo e che abbia tra i suoi componenti anche esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche nominati dal Ministro dell'istruzione. Sono poi previste specifiche campagne informative e di prevenzione su bullismo e cyberbullismo da parte del Ministro delegato per la famiglia.

La lettera c) prevede, tra le altre cose, che ogni istituto scolastico adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

La lettera d) inserisce nella legge n. 71 un nuovo articolo 4-bis che prevede che le regioni possano istituire un servizio di sostegno psicologico agli studenti.

La lettera e) modifica l'articolo 5 della legge n. 71 nel senso di prevedere che il dirigente scolastico, nei casi più gravi, di condotte reiterate o quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, riferisca alle autorità educative ai fini dell'adozione delle misure rieducative previste dal regio decreto legge n. 1404 del 1934 come modificato dall'articolo 2 del provvedimento.

L'articolo 2 modifica il regio decreto-legge n. 1404 del 1934 in materia di istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, in particolare prevedendo che il procuratore della Repubblica possa attivare un percorso di mediazione oppure richiedere al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie l'attivazione di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il

controllo dei servizi sociali quando abbia acquisito la notizia che un minore di anni diciotto dia manifesta prova di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tenga condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui.

L'articolo 3 reca una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché a modificare lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria adottato con il DPR n. 249 del 1998. In particolare, lo statuto dovrebbe essere integrato in modo da stabilire, tra le altre cose, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; che nel patto educativo di corresponsabilità sia contenuto l'impegno da parte delle famiglie ad attività di formazione organizzate dalla scuola per il contrasto di bullismo e cyberbullismo; che venga potenziato il servizio per l'assistenza delle vittime del bullismo e del cyberbullismo; che vengano promosse dalla Presidenza del Consiglio periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete Internet

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

La **lettera b) del comma 1 dell'articolo 3** individua come oggetto della delega prevista dall'articolo le modifiche al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori adottato con il DPR n. 249 del 1998, prevedendo così una norma di delega legislativa per intervenire su una fonte secondaria.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

*Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della **lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento**; tale disposizione attribuisce ai decreti legislativi attuativi della delega prevista dall'articolo la finalità di "promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie"; al riguardo, si valuti in particolare l'opportunità di approfondire se in tale formulazione non si sovrappongano oggetto e principi e criteri direttivi di delega, in difformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, secondo cui le disposizioni contenenti deleghe legislative individuano i principi e criteri direttivi e distinguono questi ultimi dall'oggetto delle deleghe; *si valuti inoltre, l'opportunità di approfondire il coordinamento di questa disposizione di delega con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) che stabilisce che le regioni possano adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi, nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie**